REGOLAMENTO (CEE) N. 2916/74 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1974

recante apertura, suddivisione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di « altri tessuti di cotone » della voce n. 55.09 della tariffa doganale comune, originari d'Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, prevede all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione all'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo medesimo, l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario comunitario di 225 tonnellate di « altri tessuti di cotone », della voce n. 55.09 della tariffa doganale comune, originari d'Israele per il periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1975 ; che, in virtù dell'articolo 1 del predetto allegato, i dazi contingentali sono uguali al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione ; che a tale contingente tariffario comunitario si applicano i dazi contingentali del 6,5 %, 7 %, 7 % e 7,5 % per i prodotti compresi rispettivamente nelle sottovoci 55.09 A I, A II, B I e B II ;

considerando che occorre aprire il contingente tariffario comunitario in questione ; che, tuttavia, per l'eventualità dell'instaurazione di un altro regime preferenziale derivante da un nuovo accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, è opportuno limitare il periodo contingentale fino alla data dell'entrata in vigore del suddetto nuovo accordo ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'eguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza da Israele durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Israele, alle percentuali indicate in appresso :

	1971	1972	1973
Germania	89,9	94,5	89,8
Benelux	—	0,5	0,1
Francia	2,5	2,5	4,6
Italia	7,6	2,5	5,5

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni fatte dagli Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	88,9
Benelux	1,3
Francia	4,5
Italia	5,3

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno

degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino alla data dell'entrata in vigore di un nuovo accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, ma al più tardi fino al 30 settembre 1975, i dazi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti, originari d'Israele, sono parzialmente sospesi ai livelli indicati a fronte di ciascuno di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario totale di 225 tonnellate :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi %
55.09	Altri tessuti di cotone:	
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:	
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	6,5
	II. altri	7,0
	B. altri:	
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	7,0
	II. non nominati	7,5

Articolo 2

1. Una prima parte di 169 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ammontano a :

Germania :	150 tonnellate
Benelux :	2 tonnellate
Francia :	8 tonnellate
Italia :	9 tonnellate

2. La seconda parte di 56 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza

aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione all'articolo 3 sono valide sino alla fine del periodo di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 luglio 1975 non abbia esaurito la propria aliquota iniziale versa nella riserva, entro il 1° agosto 1975, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'importo iniziale. Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 1975, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 luglio 1975 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 agosto 1975, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia respettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET